

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1013 DEL 12/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: DOTT.SSA CHIARA BERTOLAZZI – DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1044/26

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 51106 del 29 maggio 2026, Chiara BERTOLAZZI ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro in corso con questa Azienda U.L.S.S. con effetto dal giorno 4 giugno 2026;
- risulta che la dipendente è stata assunta a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1 gennaio 2026 e iniziale periodo di prova della durata di quattro mesi, in qualità di assistente amministrativo (area degli assistenti) e con assegnazione della sede di servizio presso l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" negli uffici di Bassano del Grappa;
- la dipendente risulta ancora soggetta al periodo di prova, a seguito del computo delle sospensioni dovute alle assenze effettuate nel periodo.

Considerato che:

- la disciplina delle dimissioni nel corso del periodo di prova è contenuta alla clausola dell'articolo 25 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 27/10/2025;
- la clausola prevede che decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 (come convertito dalla legge n. 135 del 2012 e con le successive integrazioni anche per l'intervento della sentenza della Corte costituzionale con la sentenza n. 95 del 2016), si dà atto che risultano integralmente fruiti i congedi contrattualmente spettanti per ferie, riposi e permessi maturati.

Visti e richiamati:

- l'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025, disciplinante il periodo di prova;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente Chiara BERTOLAZZI a decorrere dal 4 giugno 2026 (ultimo giorno del rapporto di lavoro il 3 giugno 2026).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego rassegnate in costanza del periodo di prova dalla dipendente Chiara BERTOLAZZI in qualità di assistente amministrativo, a decorrere dal 4

giugno 2026 (ultimo giorno del rapporto di lavoro il 3 giugno 2026);

2. di dare atto che risultano integralmente fruiti i congedi contrattualmente spettanti per ferie, riposi e permessi maturati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 (come convertito dalla legge n. 135 del 2012 e con le successive integrazioni anche per l'intervento della sentenza della Corte costituzionale con la sentenza n. 95 del 2016);
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.